

I.R.P.E.T.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Gestione del rapporto di lavoro
Ulteriori disposizioni urgenti per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

CIG: n.p.

CUP: n.p.

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Richiamata la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto «*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 6 del 2020*», recanti misure tese al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, dove si provvede a dettare disposizioni di carattere straordinario e temporaneo in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, fornendo indicazioni alle pubbliche amministrazioni di privilegiare modalità «flessibili» quali il telelavoro domiciliare, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 ed in particolare l'art. 1 lettera d) il quale prevede: «*limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di at-*

tività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Richiamate le proprie determinazioni n.8 del 5.03.2020 e n.10 del 9.03.2020 con le quali sono state introdotte *Disposizioni in materia di telelavoro domiciliare di carattere straordinario e temporaneo*;

Ritenuto di dover ampliare le misure di prevenzione e sicurezza per l'intero personale dell'Ente, anche attraverso ulteriori misure di carattere straordinario e temporaneo;

Considerate le esigenze di garantire la continuità dell'attività lavorativa e la funzionalità degli uffici;

Ritenuto altresì necessario garantire il coordinamento delle attività tra ARS e IRPET, che condividono la medesima sede;

Dato atto che del presente provvedimento sarà data informazione alle rappresentanze sindacali unitarie;

Rilevata la propria competenza all'assunzione del presente atto, ai sensi di quanto disposto all'art. 9 *bis*, comma 2, lett. e), della L.R. 29.7.1996, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni ed ai paragrafi 6 e 7 delle norme di regolamentazione del telelavoro domiciliare di cui al verbale di concertazione del 14.10.2019

Dato atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità contabile

DETERMINA

1. l'applicazione, per i motivi esposti in narrativa, con decorrenza dalla data odierna e per la durata prevista dal richiamato d.p.c.m. 9 marzo 2020 e sue successive modifiche e integrazioni, delle seguenti misure organizzative:
 - fermo restando la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali, si autorizza l'estensione o l'accesso al telelavoro straordinario e temporaneo a tutto il personale in grado di espletare la propria prestazione lavorativa presso il proprio domicilio;
 - il personale dirigente deve disporre di idonee misure per il corretto e regolare svolgimento delle attività amministrative e di ricerca attraverso il costante coordinamento e controllo delle attività delle rispettive strutture; il dirigente dispone quanto necessario per consentire lo

- svolgimento di attività telelavorabili coordinando lo stesso con il piano/programma di lavoro del dipendente che dovrà pertanto essere adeguatamente modificato;
- nel caso in cui si renda necessario adeguare le strumentazioni idonee a consentire la svolgimento della prestazione lavorativa presso il proprio domicilio e per il tempo necessario a ciò, il personale potrà usufruire di ferie o riposo compensativo;
 - per favorire le comunicazioni lavorative con soggetti esterni, al personale collocato in telelavoro, è richiesta la disponibilità a fornire recapiti telefonici privati, in assenza di telefoni aziendali;
 - al fine di garantire la regolare esecuzione delle attività ed il controllo degli impianti e delle attrezzature, potrà essere richiesta, per il tempo necessario, la presenza presso la sede anche del personale che ha avuto accesso al telelavoro, salvo i casi di personale con patologia che lo rende maggiormente esposto al contagio e di isolamento fiduciario;
 - i servizi di portierato e di pulizia rimangono attivi, per garantire idonee misure di sicurezza del personale addetto alla reception saranno adottate misure di prevenzione (avvisi di distanziamento degli accessi e temporanea sospensione delle procedure di registrazione degli accessi);
 - il personale dirigente di ARS e IRPET deve garantire, anche in modo alternato, la presenza presso la sede anche con la finalità di controllo coordinato degli impianti e delle attrezzature in comune alla sede dei due enti;
2. di dare atto che del presente provvedimento sarà data informazione alle rappresentanze sindacali;
 3. di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione “*Amministrazione trasparente*” sul sito web dell’IRPET (www.irpet.it).